

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi – *Rotatoria via Piovega - SP 20*

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Relazione

PROGETTAZIONE

Studio MGpianificazione
Matteo Gobbo
con Alessia Rosin

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

SINDACO
Annalisa Rampin

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Davide Michelin

SETTORE URBANISTICA
Andrea Petrecca
Elena Bortolazzo

SEGRETARIO
Fulvio Brindisi

settembre 2024



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

**PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE
PI - Piano degli Interventi**

Variante parziale "Rotatoria via Piovega – SP 20"

SOMMARIO DELLA RELAZIONE

1	PREMESSA	pag. 2
2	I CONTENUTI DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PI	pag. 3
3	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PI	pag. 6
4	VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, SISMICA E AMBIENTALE	pag. 7

ELABORATI DI VARIANTE

- Estratti cartografici

DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA:

- Asseverazione di Compatibilità Idraulica;
- Attestazione Sismica;
- VIncA – Dichiarazione di non necessità.

1. PREMESSA

La presente Relazione avente come oggetto la Variante puntuale al PI, strumento operativo del Piano Regolatore Comunale del Comune di Pieve del Grappa. Ricordiamo anche che il PI si deve relazionare con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della **legge regionale 23 aprile 2004, n. 11**, il Piano degli Interventi provvede a:

- a. *suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;*
- b. *individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;*
- c. *definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004;*
- d. *individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;*
- e. *definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;*
- f. *definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;*
- g. *individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;*
- h. *definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione;*
- i. *individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;*
- j. *dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;*
- k. *dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.*

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 e dell'art.19 del **DPR 327/2001** di seguito riportati, la presente Variante al Piano degli Interventi risulta necessaria in quanto l'opera pubblica non è prevista dal piano urbanistico generale.

Art. 10. Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. *Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.*
2. *Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.*
3. *Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.*

Art. 19. L'approvazione del progetto

1. *Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.*
2. *L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.*
3. *Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.*
4. *Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.*

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE PUNTUALE

La presente **Variante puntuale al PI "Rotatoria via Piovega – SP 20"** a confine tra il comune di Pieve del Grappa ed il comune di Fonte ha come oggetto l'adeguamento cartografico del piano con la finalità di:

- garantire la conformità urbanistica dell'opera pubblica e
- apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

Individuazione

L'area oggetto di modifica si trova al confine tra il Comune di Pieve del Grappa ed il Comune di Fonte, si estende tra il Comune di Pieve del Grappa a nord, in località Paderno del Grappa, ed il Comune di Fonte a sud, in località Fonte Alto, presso l'intersezione tra la strada comunale Via Piovega e la strada provinciale "Di Fonte" S.P.20, denominata Via Vittorio Veneto a nord e Via Ceccato Don Luigi a sud.

L'area è censita nel Catasto Terreni del comune di Pieve del Grappa al Foglio 11 mappali 274 – 275 – 276 – 277.

L'area attualmente ricade nel vigente PI di Pieve del Grappa in ZTO E all'interno della fascia di rispetto stradale.



Individuazione su base satellitare

Per le caratteristiche tecniche dell'opera pubblica in oggetto si rinvia ai seguenti elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via Piovega e la via Vittorio Veneto - SP 20, redatto dall'ing. Alessandro Vergani, acquisito al protocollo comunale del Comune di Pieve del Grappa n. 4439 in data 15.03.2024:

- Relazione generale con quadro economico di spesa;
- Relazione tecnica;
- Piano particellare delle aree;
- Planimetria di progetto con stato di fatto.

Descrizione

L'opera pubblica consiste in un intervento di adeguamento e messa in sicurezza stradale mediante la realizzazione di una **rotatoria** a raso, coassiale con la direttrice sud-nord della strada provinciale (SP n.20) e con la direttrice est-ovest di Via Piovega.



Estratto P.I. vigente - variante - tav. 3.5

La modifica urbanistica consiste nella riclassificazione delle ZTO E in viabilità con l'adeguamento della fascia di rispetto stradale. La modifica consentirà l'allargamento della sede stradale, mediante procedura espropriativa verso i proprietari dei mappali in oggetto.

SINTESI DIMENSIONALE DELLE MODIFICHE

Si riportano nella seguente tabella i dati dimensionali della modifica della presente Variante.

	ZTO vigente	mq	ZTO variante	mq
Rotatoria via Piovega – SP 20	ZTO E	386	viabilità	386

Dal punto di vista residenziale e produttivo, la modifica oggetto di variante in termini di dimensionamento non prevede variazione della capacità edificatoria prevista dal PI.

In riferimento alle previsioni del PATI, le modifiche introdotte dalla presente Variante NON prevedono l'utilizzo della capacità insediativa prevista.

VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO (LR 14/2017)

Per le aree interessate dalla Variante è stata esaminata la conformità con la LR 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11". Preso atto della natura della Variante puntuale al Piano degli Interventi si richiama di seguito l'articolo 12 della LR 14/2017, nel quale sono definiti gli interventi che sono sempre ammessi in quanto non influiscono sul consumo di suolo.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. **Sono sempre consentiti** sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):
 - a. gli **interventi** previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli **ambiti di urbanizzazione consolidata**;
 - b. gli interventi di cui agli articoli 5 (**Riqualificazione edilizia ed ambientale**) e 6 (**Rigenerazione urbana sostenibile**), con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
 - c. i lavori e le **opere pubbliche o di interesse pubblico**;
 - d. gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di **sportello unico per le attività produttive** e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
 - e. gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'**attività dell'imprenditore agricolo**;
 - f. l'**attività di cava** ai sensi della vigente normativa;
 - g. gli interventi di cui alla **legge regionale 8 luglio 2009, n. 14** "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
 - h. gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei **piani di area e nei progetti strategici** di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

Tabella riepilogativa della modifica oggetto di Variante al PI				
n.	Superficie terr/fond mq	Volume - Sc mq	Descrizione	Verifica di conformità con la LR 14/2017
1	-	-	"Variante Rotatoria via Piovega – SP 20"	non comporta consumo di suolo ai sensi e in applicazione del comma 1 lett. c) dell'articolo 12
tot	-	-		

L'effettivo consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 è pari a **0 mq**.

3. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PI

La presente variante puntuale al PI specifica al PI è conforme alle disposizioni della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, con le modifiche ed integrazioni introdotte successivamente.

La presente Variante puntuale al PI è formata dai seguenti elaborati:

- **Relazione**, che indica gli obiettivi e i contenuti della modifica apportata al piano, l'individuazione delle aree con lo stato di fatto e le nuove previsioni viarie;
- **Estratti cartografici** delle Tavole 2.3 e 3.5 (vigente e variante), con l'individuazione dell'area oggetto di modifica;

La variante puntuale al PI che, come meglio specificato nel capitolo successivo, è accompagnata infine dalla seguente documentazione specialistica:

- Asseverazione di Compatibilità Idraulica;
- Attestazione Sismica;
- VInCA – Dichiarazione di non necessità.

A tale documentazione di Variante si aggiungono i seguenti elaborati principali del Progetto dell'opera pubblica conservati in atti:

- Relazione generale con quadro economico di spesa;
- Relazione tecnica;
- Piano particellare delle aree;
- Planimetria di progetto con stato di fatto.

4. VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, SISMICA e AMBIENTALE

5.1 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Considerate le modifiche introdotte che prevedono una impermeabilizzazione marginale inferiore a 1.000 mq, la Valutazione di Compatibilità idraulica è sostituita da un'Asseverazione idraulica, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n 2948/2009 in quanto le variazioni non incidono sul regime idraulico del Comune di Pieve del Grappa.

A tal fine si richiama l'Asseverazione Idraulica sottoscritta del tecnico estensore della variante al PI medesima.

5.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA

Il territorio di Pieve del Grappa è stato oggetto di Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1°, 2° livello e 3° Livello. I contenuti della presente Variante al Piano degli Interventi del comune di Pieve del Grappa non alterano la protezione sismica prevista dal P.I. vigente e quindi non si rende necessario il relativo studio di compatibilità sismica previsto dalla normativa vigente che viene sostituito con l'Attestazione Sismica ai sensi della D.G.R.V. n.1572/2013 e della D.G.R.V. n.899/2019.

Si richiama l'Asseverazione sismica sottoscritta del tecnico estensore della variante al PI medesima.

5.3 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La presente Variante al PI ha valutato la compatibilità e la conformità degli interventi previsti con le "azioni strategiche" del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e del relativo Rapporto Ambientale del PATI.

Si richiama, infine, il Parere motivato n.259 del 14.10.2021 che tra le categorie di esclusione dal procedimento VAS (nello specifico quello della VFSA) individua le varianti al PI conseguenti all'approvazione di opere pubbliche.

INDIVIDUA LE SEGUENTI CATEGORIE DI ESCLUSIONE:

- Varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all'adeguamento a norme e/o piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di adeguamento normativo al Regolamento Edilizio Comunale (REC) ai sensi dell'art. 48-ter della LR 11/2004, le varianti finalizzate all'istituzione del Registro per la gestione dei Crediti Edilizi (RECRED), ai sensi dell'art. 17, lett. e), della LR 11/2004, le varianti di adeguamento alla LR 14/2017, le varianti di recepimento al disciplinare UNESCO per le Colline del Prosecco, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della LR 21/2019.
Resta inteso che eventuali proposte di variante normative, che comportino modifiche significative al PAT/PATI o al PI, sono sottoposte a procedura di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale ai sensi della L.R. 29/2019, salva e impregiudicata la possibilità della commissione di disporre, come esito della stessa, la Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, ivi comprese le varianti adottate ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

5.4 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Il territorio comunale è interessato da aree S.I.C./Z.P.S. e precisamente dal sito individuato come IT3230022 "Massiccio del Grappa". Si richiamano la VInCA del PATI "Diapason" e i relativi pareri favorevoli del Gruppo di Esperti (prov. n.13 del 08/03/2010) e del Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della Provincia di Treviso (nota del 08/09/2010).

La presente Variante riguarda una modifica puntuale che non genera effetti negativi significativi sui siti della rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat.

La Valutazione di Incidenza non è necessaria in quanto le modifiche introdotte sono riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017.

Si richiama la Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza redatta ai sensi della DGR n.1400 del 29 agosto 2017 – allegato E.